

88.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	7
Missioni valedoli nella seduta del 29 gennaio 2002	3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Interpellanza ed interrogazioni	8
Disegno di legge comunitaria (Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento)	5	(Sezione 1 – Smobilitazione della brigata paracadutisti « Folgore »)	8
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 – 3° reggimento bersaglieri di Milano)	8
Ministro dell'economia e delle finanze (Trasmissioni di documenti)	5	(Sezione 3 – Soppressione del distretto militare di Salerno)	9
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 4 – Crollo di parte del tetto della Basilica di San Pancrazio a Roma)	9
Presidente della giustizia amministrativa (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 5 – Contributi per il museo di Brescello)	10
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6	(Sezione 6 – Salvaguardia dei gioielli di « Tilia Pepe » in Afghanistan)	10
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	6	(Sezione 7 – Ritardo nell'istituzione del comitato patrimonio storico prima guerra mondiale)	11
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione S. 914 (approvato dal Senato) n. 2215	12	(Sezione 6 — Parere della I Commissione) .	19
(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali)	12	(Sezione 7 — Parere della V Commissione) .	19
(Sezione 2 — Articolo 1; Articoli del decreto-legge)	14	(Sezione 8 — Articolo 2 ed emendamenti) .	20
(Sezione 3 — Modificazioni apportate dal Senato)	18	(Sezione 9 — Articolo 3 ed emendamento) .	22
(Sezione 4 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	18	(Sezione 10 — Ordini del giorno)	22
(Sezione 5 — Articolo aggiuntivo presentato all'articolo 1 del disegno di legge)	19	Mozione Ciani ed altri n. 1-00027 concernente la Comunità di Sant'Egidio	25
		(Sezione 1 — Mozione)	25
		(Sezione 2 — Risoluzione)	26

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 gennaio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Biondi, Bono, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pescante, Pisanu, Possa, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Ricciotti, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 28 gennaio 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

LION e CENTO: « Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia » (2230).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GERACI: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (1899) *Parere delle Commissioni V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GAZZARA ed altri: « Disposizioni in materia di candidatura alle elezioni dei magistrati » (1949) *Parere della II Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

SODA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di durata delle indagini preliminari » (1615) *Parere della I Commissione;*

GAZZARA ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di limite all'esercizio della professione di avvocato da parte del giudice di pace » (1727) *Parere della I Commissione;*

BIONDI: « Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di informazione ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli » (1729) *Parere della I Commissione;*

MESSA ed altri: « Modifiche all'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di morosità del conduttore nei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione » (1733) *Parere delle Commissioni I e V;*

GAZZARA ed altri: « Modifica all'articolo 4 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in materia di compenso per i vice procuratori onorari » (1853) *Parere delle Commissioni I e V;*

GAZZARA ed altri: « Disposizioni relative ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratore onorari » (1912) *Parere delle Commissioni I e V.*

BIONDI: « Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura » (1948) *Parere delle Commissioni I, III e V;*

DI GIOIA ed altri: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Bari » (2106) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BUEMI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni e ai giurati » (2138) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI ed altri: « Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2164) *Parere delle Commissioni I e V.*

VI Commissione (Finanze):

VIGNI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di trasferimento di beni demaniali » (2178) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

VII Commissione (Cultura):

LETTIERI: « Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Venosa » (2073) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

VIANELLO: « Inserimento del comune di Cavallino Treporti nel Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e nella Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 » (1520) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

BALLAMAN: « Nuove norme in materia di conseguimento della patente di guida » (1840) *Parere delle Commissioni I e VII.*

XI Commissione (Lavoro):

CAPITELLI ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto » (1581) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII;*

GAZZARA ed altri: « Norme per la gestione di forme pensionistiche complementari da parte di enti previdenziali privati » (2036) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

XII Commissione (Affari sociali):

LABATE ed altri: « Istituzione della professione sanitaria di tecnico di emodialisi » (1098) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XIV;*

LABATE ed altri: « Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista » (1100) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XIV.*

Assegnazione del disegno di legge comunitaria, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

S. 816. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2001 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1533-B) — *Parere delle Commissioni permanenti I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2002 ed il bilancio pluriennale 2002-2004 (doc. LXXI n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, la relazione, riferita all'anno 2001, sulla sperimentazione finalizzata al superamento del sistema di tesoreria unica (doc. XXVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la relazione, riferita all'anno 2001, sulla sperimentazione finalizzata al superamento del sistema di tesoreria unica (doc. XXVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera del 23 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, copia del decreto ministeriale n. 115777 che apporta variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma

12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 1554 — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

n. 1449 — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 1734 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso le osservazioni e le proposte sul disegno di legge S. 795, concernente « Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo », approvate dal CNEL stesso nella seduta del 24 gennaio 2002 (doc. XXI, n. 2).

Questo documento sarà stampato distribuito e trasmesso alla III Commissione (Esteri).

Trasmissione dal presidente della giustizia amministrativa.

Il presidente della giustizia amministrativa, con lettera in data 23 gennaio 2002,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il bilancio autonomo di previsione, per l'anno 2002, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (doc. LXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore del servizio per la comunicazione, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, al dottor Roberto PESENTI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ammiraglio ispettore capo (GN) in ausiliaria Giano PISI a presidente dell'istituto nazionale per gli studi e le esperienze di architettura navale (INSEAN) (22).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa).

**Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 25 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002 (76).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 febbraio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 ottobre 2001, a pagina 3, prima colonna, ventisettesima riga, deve leggersi: « Modifica all'articolo 4 delle norme approvate con decreto legislativo », e non: « Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 29 novembre 2001, a pagina 3, prima colonna, trentesima riga, deve leggersi: « enti previdenziali privati », e non: « enti previdenziali privatizzati », come stampato.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 gennaio 2002, pagina 4, seconda colonna, prima riga, il numero « I » è sostituito da « II ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 gennaio 2002, pagina 4, seconda colonna, trentaquattresima riga, sopprimere la parola ripetuta « stradale ».

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Smobilitazione della brigata paracadutisti « Folgore »)

A) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il programma di « razionalizzazione funzionale » dei reparti dell'esercito avviato dal precedente Governo procede creando non pochi problemi alle strutture dei corpi militari;

è in corso, in questi giorni, la smobilitazione del gruppo di volo della brigata paracadutisti « Folgore »;

come ha affermato il portavoce dell'osservatorio militare Domenico Leggiero (*Il Secolo d'Italia* di martedì 18 settembre 2001, pagina 3), « la brigata diventa monca senza il reparto volo, che svolgeva funzione di assistenza ai lanci, trasporto delle squadre, soccorso, missioni internazionali, verifiche del territorio, incursioni e copertura tattica »;

in un delicatissimo frangente in cui si fa realistica l'ipotesi di un coinvolgimento delle forze armate italiane nelle operazioni militari contro il terrorismo internazionale, appare ancor più assurdo il piano di smembramento della « Folgore » che, certamente, secondo l'interrogante, rispondeva, pur se mascherato tecnicamente dalla necessità di « razionalizzazione funzionale », alla precisa volontà politica di pervenire allo scioglimento della brigata —

se non ritenga di dovere intervenire per mantenere in essere il gruppo di volo della brigata paracadutisti « Folgore », senza il quale viene duramente ridotta la

funzionalità e l'operatività della brigata medesima. (3-00229)

(19 settembre 2001)

(Sezione 2 – 3° Reggimento bersaglieri di Milano)

B) Interrogazione

BUTTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sembra ormai definitivamente accertato che nel 2002 il 3° Reggimento bersaglieri di Milano sarà sciolto;

trattasi del reparto più decorato dell'esercito, e dunque ricco di storia, di tradizione e di gloria;

lo scioglimento deriva dalla ristrutturazione delle forze armate in ragione della nuova dimensione professionale delle medesime;

i milanesi sono particolarmente affezionati ai fanti piumati del 3° Reggimento bersaglieri;

vale la pena di considerare la possibilità, pur nell'ambito delle nuove forze armate, di mantenere in vita il 3° Reggimento bersaglieri —

se, pur nel quadro del rinnovamento strutturale delle forze armate, non si ritenga possibile mantenere in vita il 3° Reggimento bersaglieri di Milano, il cui primato di decorazioni è meritevole di particolare attenzione, per non far venir meno le più gloriose tradizioni degli Italiani in armi. (3-00483)

(28 novembre 2001)

(Sezione 3 – Soppressione del distretto militare di Salerno)**C) Interrogazione**

BRUSCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con i decreti legislativi n. 464 del 28 novembre 1997 e n. 214 del 27 giugno 2000 è stato disposto lo scioglimento, in data 31 dicembre 2001, degli organi di leva e reclutamento di diverse città, tra cui quello di Salerno, che verrà trasformato in semplice agenzia di informazione;

il distretto militare di Salerno è una struttura efficiente che vanta attrezzature avanzate per la diagnostica medica e dove affluiscono ben 23.000 giovani per la visita di leva, provenienti da 373 comuni delle province di Salerno, Avellino e Potenza;

tale decisione comporterà gravi disagi ai giovani che dovranno recarsi presso il distretto militare di Caserta per sottoporsi alla visita di leva, soprattutto per quelli provenienti dalle zone interne del cilento e del vulture;

questa situazione di disagio coinvolge anche il personale civile del distretto salernitano ed avrà ricadute economiche ed occupazionali sugli esercizi commerciali che gravitano sulla zona, già fortemente penalizzati dalla soppressione del centro addestramento reclute —:

se non voglia riesaminare la decisione relativa al distretto militare di Salerno, atteso che la legge n. 331 del 14 novembre 2000 prevede l'abolizione della leva obbligatoria nell'arco di due-tre anni e l'inevitabile ridefinizione di sedi e competenze, motivo per il quale il mantenimento della struttura, pienamente operativa, di Salerno eviterebbe un inutile spreco di risorse per lo Stato e eliminerebbe i disagi suesposti. (3-00383)

(6 novembre 2001)

(Sezione 4 – Crollo di parte del tetto della Basilica di San Pancrazio a Roma)**D) Interpellanza**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

sabato 18 agosto 2001 si è verificato il crollo di parte del tetto della basilica di San Pancrazio in Roma e, a seguito dei provvedimenti cautelativi ordinati dalle competenti autorità, il complesso si trova in questo momento in condizioni di totale inagibilità per i fedeli e per i turisti;

il suddetto crollo è avvenuto mentre era in corso il restauro del cassettonato della navata centrale e quindi non si possono escludere ulteriori pericoli per la struttura e, in modo particolare, per alcune opere d'arte maggiormente esposte ad eventuali danneggiamenti, come ad esempio gli stucchi del cassettonato della navata centrale, i bassorilievi delle navate laterali, la tela di Jacopo Palma il giovane con l'« Estasi di Santa Teresa » e gli affreschi della parte centrale del presbiterio, attribuiti alla scuola del Cavalier d'Arpino;

l'azione di restauro è in corso, con diverse interruzioni, da oltre un decennio;

nel 2004 ricorre il 1700° anniversario del martirio di San Pancrazio e, di conseguenza, la basilica costituirà il punto di riferimento per le celebrazioni di ordine religioso e culturale;

la soprintendenza ai beni culturali di Roma ha opportunamente programmato per i prossimi anni interventi di restauro sostenuti da consistenti finanziamenti: a) anno 2001: lire 800 milioni; b) anno 2002: lire 900 milioni; c) anno 2003: lire 800 milioni; d) anno 2004: lire 1.000 milioni, per un totale di 3.500 milioni di lire —:

se siano state accertate, mediante una perizia, le cause del crollo del tetto nel 1994 e quali misure si intendano prendere per evitare il ripetersi di simili eventi;

se gli interventi in corso e quelli previsti comprendano la messa a norma dell'impianto elettrico e l'illuminazione, il restauro della facciata, il restauro delle porte lignee, del transetto e della cripta;

se siano sufficienti le somme già stanziare in precedenza oppure se siano necessari nuovi finanziamenti per tutto il programma di restauro comprensivo delle opportune verifiche statiche e strutturali nei muri perimetrali e nei pilastri;

se il ministero per i beni e le attività culturali intenda informare adeguatamente, e in quali forme, gli enti locali, le autorità religiose e i cittadini sull'attuazione del programma;

se sia possibile consentire l'accesso al culto nell'abside e nel transetto mediante adeguate protezioni;

se sia in grado di accelerare i lavori al fine di assicurare il completamento del programma di restauro e conservazione entro il 2004, in modo da garantire la piena agibilità e sicurezza ai fini religiosi e turistici, in occasione delle celebrazioni per il 1700° anniversario del martirio di San Pancrazio, che attirerà verso la basilica l'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed internazionale.

(2-00090) « Tocci ».

(9 ottobre 2001)

(Sezione 5 – Contributi per il museo di Brescello)

E) Interrogazione

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE e BRIGUGLIO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

a Brescello, in Emilia, volontari tengono da sempre aperto il « Museo di Don Camillo e Peppone », in ricordo di Giovanni Guareschi;

benché vittima di evidente ostracismo politico, il museo, pur se escluso rigoro-

samente da ogni circuito pubblicitario, attrae, ogni anno, ben sessantamila visitatori, a testimonianza della enorme popolarità di cui continuano a godere i personaggi (Don Camillo e Peppone) creati da Guareschi, impareggiabile « cantore » della bassa padana;

il museo, perfettamente organizzato, è totalmente privo di aiuti e vive esclusivamente grazie al volontariato dei cittadini di Brescello ed al biglietto di ingresso pagato dai visitatori;

appare francamente disdicevole che una realtà culturale come quella di Brescello continui ad essere ignorata —:

se non ritenga doveroso inserire, fra le associazioni che ricevono contributi, la realtà museale di Brescello, anche per onorare tangibilmente — finalmente — la figura di Giovannino Guareschi, scrittore tradotto in novanta lingue. (3-00337)

(18 ottobre 2001)

(Sezione 6 – Salvaguardia dei gioielli di « Tilia Pepe » in Afghanistan)

F) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la deliberata partecipazione dell'Italia al conflitto in corso in Afghanistan per debellare le strutture del terrorismo internazionale consente al nostro Paese di considerarsi uno fra gli interlocutori privilegiati degli Stati Uniti d'America, che stanno conducendo la guerra secondo una loro strategia;

pur nella piena consapevolezza delle priorità che un conflitto armato esige, è possibile valutare la possibilità di salvare un tesoro artistico di inestimabile valore, conservato in un inaccessibile *bunker* sotto il palazzo presidenziale di Kabul;

un primo forte allarme è stato lanciato da Christian Manhart, esperto di

cultura asiatica dell'Unesco, che ha chiesto alle Nazioni Unite un intervento urgente per salvare il ricordato patrimonio;

si tratterebbe di circa ventimila pezzi d'oro (statue, gioielli, placche e spille) risalenti al secondo ed al primo secolo avanti Cristo, conosciuti come i « gioielli di Tilia Pepe »;

il tesoro venne scoperto nel 1978 da archeologi sovietici nel nord dell'Afghanistan, dove sorgeva, nell'antichità, il regno di Bactra, e dagli scavi effettuati emersero necropoli reali con decine di tombe piene di oggetti pregiati, che l'allora Presidente afgano Najibullah fece sigillare in sette *containers* che nascose in un *bunker* scavato nella roccia e protetto da una porta di acciaio con particolari sistemi di sicurezza;

sulla sorte del tesoro sono fiorite le più disparate versioni e leggende, ma l'esperto Christian Manhart continua ad asserire che il compendio di oggetti si trova al suo posto —:

se, a margine dei problemi, ovviamente più importanti, del conflitto in corso in Afghanistan, non ritenga di poter intervenire, congiuntamente all'Unesco, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, affinché, nella gestione della guerra e degli obiettivi da colpire, si verifichi la possibilità di salvaguardare l'enorme tesoro dei « gioielli di Tilia Pepe ».

(3-00392)

(8 novembre 2001)

(Sezione 7 — Ritardo nell'istituzione del comitato patrimonio storico prima guerra mondiale)

G) Interrogazione

RODEGHIERO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, dispone, al comma 1, l'au-

torizzazione della spesa di lire 330 milioni annue, a decorrere dal 2001, e, al successivo comma 3, l'autorizzazione di un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2001;

lo stesso articolo 11 della legge 78 del 2001 prevede, al comma 6, che, in sede di prima applicazione, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altipiani vicentini;

la citata legge 78 del 2001 prevede all'articolo 4 l'istituzione *ad hoc*, presso il ministero per i beni e le attività culturali, di un comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale, con il preciso compito di individuare le priorità e definire i criteri per la realizzazione degli interventi;

da parecchi mesi gli uffici competenti del ministero per i beni e le attività culturali vengono sollecitati ad espletare tutte le formalità necessarie per la nomina del suddetto comitato —:

quali provvedimenti intenda adottare con urgenza il Governo, al fine di non perdere le risorse finanziarie già previste per il 2001;

quali ritardi abbiano impedito fino ad oggi l'istituzione del comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 4 della legge n. 78 del 2001, ed entro quale termine si intenda provvedere alla istituzione del medesimo, al fine di assegnare urgentemente le risorse di cui sopra, con priorità, in particolare, agli altipiani vicentini, per i quali sono già stati predisposti i progetti di intervento, con il coordinamento dell'amministrazione provinciale di Vicenza.

(3-00531)

(14 dicembre 2001)

DISEGNO DI LEGGE: S. 914 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 2001, N. 421, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALL'OPERAZIONE MULTINAZIONALE DENOMINATA « ENDURING FREEDOM ». MODIFICHE AL CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 20 FEBBRAIO 1941 N. 303 (APPROVATO DAL SENATO) (2215)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

(A.C. 2215 — Sezione 1)

La Camera,

considerato che:

il 1° dicembre 2001 è stato emanato il decreto-legge n. 421, recante norme urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », che prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra, con esclusione delle disposizioni di natura processuale contenute nel libro IV, al « corpo di spedizione italiano »;

in occasione di tutte le precedenti missioni all'estero compiute dalle forze armate italiane è stata sempre emanata una norma che — in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del codice penale militare di guerra — prevedeva l'applicazione alla missione militare italiana all'estero delle norme del codice penale militare di pace;

in data 4 dicembre 2001, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, ha presentato al Senato il disegno di legge di conversione A.S. 914, avente ad oggetto modifiche al codice penale militare di guerra; tale disegno di

legge è stato approvato dal Senato e trasmesso alla Camera in data 23 gennaio 2002;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge n. 2215 dispone un illegittimo, oltre che ingiustificato, ampliamento della portata dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, dal momento che prevede l'applicazione, in caso di missioni all'estero, anche in tempo di pace, delle disposizioni del codice penale militare non solo ai « corpi di spedizione » ma anche al « personale militare di comando e controllo e supporto operativo e logistico del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi »;

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge n. 2215 reintroduce il cosiddetto « reato militare », attribuendo ai tribunali militari la competenza in ordine a reati comuni commessi dai militari;

l'articolo 102 della Costituzione prevede che « non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali » e, nel caso specifico, si andrebbe oltre quanto previsto dall'articolo 103 della Costituzione in ordine ai tribunali militari;

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge in questione, che modifica l'articolo 165 del codice penale militare di guerra, consentendo l'applicazione della

legge penale militare di guerra « in ogni caso di conflitto armato » e « indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra », amplia immotivatamente la portata dell'articolo 3 dello stesso codice penale militare di guerra;

il disegno di legge n. 2215 non solo estende l'applicabilità del codice penale militare di guerra, che affonda le radici nell'inciviltà giuridica e che è stato disapplicato in Italia già dal lontano 1956, ma, fatto ancora più grave, omette di apportare quelle necessarie abrogazioni di norme che lo rendano non in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Carta Costituzionale (quali, ad esempio, l'abrogazione degli articoli 5, 10, 76, 80 e 87, nonché l'abrogazione del libro IV contenente norme di natura processuale);

il disegno di legge n. 2215 restringe l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini garantiti dalla Costituzione italiana, rendendo l'applicazione dell'ordinamento militare di guerra un fatto usuale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2215.

n. 1. Deiana, Bimbi, Cento, Titti De Simone, Giordano, Grillini, Mascia, Pinotti, Pisa, Pisapia, Realacci, Russo Spena, Sanza, Valpiana, Vendola, Zanotti, Giachetti.

La Camera,

considerato che:

il 1° dicembre 2001 il Governo ha emanato il decreto-legge n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* ». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

gli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione, essendo diretti a modificare alcune disposizioni del codice penale militare di guerra, hanno una portata non

limitata alla sola operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* »;

l'articolo 2, comma 1, lettera c), del disegno di legge di conversione, nel modificare l'articolo 47 del codice penale militare di guerra, riconduce taluni reati comuni alla nozione di reato militare al solo fine di ampliare, con una *fiction iuris*, la competenza dei tribunali penali militari prevista dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, secondo cui « i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate », e, qualora venisse approvata la disposizione, tutti i fatti integrativi di reato penale ricadrebbero nella competenza dei tribunali militari;

il disegno di legge, modificando il codice penale militare di guerra, lascia inalterati nel codice stesso l'articolo 5, che dà al Governo la facoltà di dichiarare applicabile la legge penale militare di guerra anche in tempo di pace, e l'articolo 10, che dispone l'applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi di ordine pubblico, con pericolose ripercussioni sul piano democratico ed in aperto contrasto con l'articolo 11 della Costituzione nel quale si afferma che l'Italia ripudia la guerra;

l'articolo 2, comma 1, lettera a), del disegno di legge riconferma ed amplia la portata dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, prevedendo che esso si applichi in caso di missioni all'estero, anche in tempo di pace, e non solo al corpo di spedizione, ma anche al personale militare che svolge compiti di supporto nel territorio nazionale;

l'articolo 9 del decreto-legge, nel prevedere una giurisdizione straordinaria e speciale e nell'escludere il principio del contraddittorio in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale, è in palese contrasto con gli articoli 25,

primo comma, 102, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

l'articolo 8 del decreto-legge prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nell'operazione « *Enduring Freedom* » e non soltanto a quello di spedizione, ma anche al personale militare di comando, di controllo e di supporto operativo e logistico del corpo di spedizione assegnato alla stessa operazione, ma di stanza nel nostro Paese, in palese contrasto con il principio di eguaglianza enunciato dall'articolo 3 della Costituzione che vorrebbe parità di trattamento processuale sia per quei militari di stanza in Italia, ma assegnati all'operazione « *Enduring Freedom* », sia per quelli di stanza in Italia, ma impegnati nelle ordinarie attività militari;

il complesso del provvedimento, lasciando immutati nel codice penale militare di guerra l'articolo 76 che punisce chiunque divulga notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, l'articolo 80, che sanziona con la reclusione militare chiunque pubblica critiche o scritti polemici sulle operazioni militari o sull'andamento della guerra, e l'articolo 87, che punisce chiunque proferisce parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, viola l'articolo 21, primo e secondo comma, della Costituzione che garantisce la libertà di pensiero e di parola con lo scritto ed altro mezzo di diffusione e salvaguardia la stampa da autorizzazioni e censure;

alla luce dell'articolo 78 della Costituzione, secondo cui le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari, la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) è manifestamente incostituzionale poiché, di fatto con un ribaltamento dei poteri istituzionali, conferisce al Governo il potere di applicare a propria discrezione la disciplina di guerra;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2215.

n. 2. Rizzo, Cima, Bellillo, Pecoraro Scania, Armando Cossutta, Bulgarelli, Maura Cossutta, Cento, Diliberto, Lion, Nesi, Zanella, Pistone, Sgobio, Vertone, Boato.

(A.C. 2215 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

(Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « Enduring Freedom »).

1. È autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* ».

2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge

3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

ARTICOLO 2.

(Personale in stato di prigionia o disperso).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni varie).

1. Al personale di cui all'articolo 1:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Personale civile).

1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.

ARTICOLO 5.

(Norme di salvaguardia del personale).

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Il personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

ARTICOLO 6.

(Prolungamento delle ferme).

1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

ARTICOLO 7.

(Disposizioni in materia contabile).

1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.

3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 8.

(Applicazione della legge penale militare di guerra).

1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata «*Enduring Freedom*», di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di

guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni processuali).

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10.

(Disposizioni di convalida).

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2215 — Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 5, comma 2, le parole: « Il personale di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Al personale di cui al comma 1 ».

All'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente decreto ».

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

(A.C. 2215 — Sezione 4)

ART. 1.

(Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « Enduring Freedom »).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nella misura del 90 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: in lire 71.682 milioni con le seguenti: in euro 38.020.663,44.

1. 1. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Siniscalchi.

ART. 4.

(Personale civile).

Sopprimerlo.

4. 1. Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: per quanto compatibili.

4. 2. Siniscalchi.

ART. 8.

(Applicazione della legge penale militare di guerra).

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1, comma 1, aggiungere la seguente: non.

8. 1. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

ART. 9.

(Disposizioni processuali).

Sopprimere il comma 1.

9. 1. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

9. 2. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la parola: tribunale aggiungere le seguenti: civile e.

9. 3. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 2215 — Sezione 5)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
ART. 1-bis. *(Modifica dell'articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180).* - 1. L'articolo

9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. *(Reati commessi all'estero)*. 1. Per i reati previsti dal codice penale militare di pace e dal codice penale militare di guerra commessi all'estero è competente il tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato, ovvero, in caso di pluralità di imputati, il tribunale militare del luogo di stanza dell'unità cui appartiene l'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano.

2. Per i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi da militari o da altre persone appartenenti alle Forze armate nemiche e in ogni altro caso non previsto dal comma 1 la competenza territoriale è determinata ai sensi degli articoli 8 e seguenti del codice di procedura penale ».

Dis. 1. 01. Siniscalchi, Grandi.

(A.C. 2215 — Sezione 6)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2215 — Sezione 7)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.2 Siniscalchi, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2215 — Sezione 8)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Corpi di spedizione all'estero)* — Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso

comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio »;

b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna »;

c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- 1) la personalità dello Stato;
- 2) la pubblica amministrazione;
- 3) l'amministrazione della giustizia;
- 4) l'ordine pubblico;
- 5) l'incolumità pubblica;
- 6) la fede pubblica;
- 7) la moralità pubblica e il buon costume;
- 8) la persona;
- 9) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare »;

d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — (*Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati*) — Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra »;

e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

« ART. 184-bis. — (*Cattura di ostaggi*) — Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185 »;

f) all'articolo 185, primo comma, le parole: « fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a cinque anni »;

g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

« ART. 185-bis. — (*Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali*) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni »;

h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;

i) la rubrica del Titolo II del libro primo è sostituita dalla seguente: « (*Comandante supremo*) »; la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: « (*Comandante supremo*) »; alla rubrica dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: « . *Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra* ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, primo comma, sostituire le parole: dal momento in cui si inizia il passaggio fino alla fine del comma con le seguenti: dal momento in cui sono impegnati in azioni di combattimento.

Dis. 2. 6. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, sopprimere il secondo comma.

Dis. 2. 5. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Dis. 2. 4. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Dis. 2. 3. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Dis. 2. 2. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 165, sostituire le parole da: Le disposizioni *fino a:* armato *con le seguenti:* In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle missioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane.

***Dis. 2. 1.** Fanfani, Molinari.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 165, sostituire le parole da: Le disposizioni *fino a:* armato *con le seguenti:* In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle missioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane.

***Dis. 2. 10.** Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 185-bis, sopprimere le parole: , per cause non estranee alla guerra.

Dis. 2. 7. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Finocchiaro, Kessler, Bonito, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 185-bis, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

Dis. 2. 9. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Angioni, Lucidi, Finocchiaro, Kessler, Bonito, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: ; sono altresì abrogati gli articoli 10 e 76.

Dis. 2. 8. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Bonito, Siniscalchi.

(A.C. 2215 — Sezione 9)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. In relazione all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: si applica aggiungere la seguente: esclusivamente.

Dis. 3. 1. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi.

(A.C. 2215 — Sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che,

secondo i dati dell'agenzia delle Nazioni Unite che da anni conduce la lotta ai trafficanti di droga (UNDCP), l'Afghanistan ha negli ultimi anni coperto, grazie ai raccolti di circa 90 mila ettari di campi coltivati con papaveri d'oppio, il 75 per cento della produzione mondiale di eroina;

la stessa agenzia dell'ONU, in cambio di finanziamenti diretti ai contadini afgani, aveva ottenuto nel 2000 dal mullah Omar l'impegno ad una riconversione delle piantagioni di papavero d'oppio in piantagioni di grano;

la sentenza religiosa (« fatwa ») emessa dal mullah Omar, aggirò il patto stretto con l'agenzia dell'ONU in quanto vietava la coltivazione dell'oppio ma non il possesso e la vendita spingendo i contadini allo stoccaggio della produzione;

in base ai dati raccolti dal servizio segreto britannico MI6, nei magazzini nascosti tra le montagne afgane sarebbero stoccate circa 300 tonnellate di eroina;

i mezzi finanziari ricavati dalla commercializzazione delle sostanze stupefacenti provenienti dall'Afghanistan ha garantito il finanziamento dell'attività terroristica di Al Qaeda negli ultimi anni;

l'attuale Capo del Governo afgano Hamid Karzai ha imposto ai contadini il divieto della coltivazione, trasformazione, lavorazione, consumo e contrabbando di papaveri d'oppio, dichiarando illegali tutti i suoi derivati;

nel confermare il pieno appoggio all'operazione « Enduring Freedom », necessaria per contrastare ed eliminare le basi del terrorismo internazionale di Al Qaeda;

impegna il Governo

a sostenere, presso il comando militare interforze dell'operazione « Enduring Freedom », l'assoluta necessità di inserire tra le principali operazioni militari per il ripristino ed il mantenimento della sicurezza all'interno dell'Afghanistan, la distruzione delle piantagioni oppiacee (soprattutto attraverso l'uso di funghi patogeni, e quindi ecologici), la verifica della loro riconversione in altre tipologie di produzione agricola e la completa eliminazione delle scorte di eroina immagazzinate dai talebani, al fine di stroncare sul nascere ogni possibile nuova fonte di fi-

nanziamento per l'organizzazione terroristica Al Qaeda e di scongiurare una lotta tra le tribù afgane che tenteranno di accaparrarsi i preziosi magazzini di droga lasciati dai talebani in fuga.

9/2215/1. Volontè, Alfano.

La Camera,

tenuto conto della evidente particolarità della missione del contingente italiano impegnato nella operazione « Enduring Freedom » e nella operazione ISAF in territorio afgano;

considerando inopportuna la decurtazione dell'indennità di missione prevista nella misura del 10 per cento, a titolo di rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dall'amministrazione militare;

impegna il Governo

a corrispondere l'indennità di missione in misura intera al personale di tutti i contingenti impegnati fuori area.

9/2215/2. Ruzzante, Lumia, Minniti.

La Camera,

considerato che il decreto legge n. 421 contiene al proprio interno disposizioni che in via transitoria rendono applicabili norme del codice penale militare di guerra al personale impegnato in spedizioni militari all'estero ove sono presenti situazioni di conflitto armato;

che l'efficacia della legislazione penale di guerra risulta con ciò indipendente dalla dichiarazione dello stato di guerra;

che la situazione in atto — con un numero elevato di militari italiani impegnati oltre il territorio nazionale rende indifferibile l'esigenza di una revisione organica della materia penale militare riformando e sopprimendo norme del tutto anacronistiche e non accettabili;

che particolare attenzione deve esserci nella revisione di tale legislazione

innanzitutto con una più puntuale definizione del concetto di « conflitto armato », salvaguardando in maniera ampia i diritti di libertà di espressione e di opinione, e sanzionando nel contempo con la severità necessaria qualunque offesa contro quanti si trovano ad essere — proprio nella realtà di conflitto armato — i soggetti più deboli e le persone protette dalle convenzioni internazionali;

impegna il Governo

ad adoperarsi nel senso di apportare al codice penale militare di guerra in sede di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001 modifiche aventi le seguenti finalità:

abrogazione degli articoli 10 e 76;

definizione del concetto di « conflitto armato »; prevedendo che ai fini della legge penale militare si debba intendere come tale il conflitto in cui almeno una delle parte fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche;

valorizzazione delle disposizioni relative al diritto umanitario stabilendo l'applicazione dell'articolo 165 del CPMG a tutte le missioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane;

esclusività e transitorietà delle norme del codice penale militare di guerra;

a predisporre comunque entro sei mesi stante la transitorietà dell'applicazione del codice penale militare di guerra un testo specificatamente applicabile e strettamente conforme alla Costituzione per operazioni fuori area nelle quali il personale militare italiano è impegnato a contrastare situazioni di conflitti armati.

9/2215/3. Minniti, Lumia, Ruzzante, Lucidi, Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

La Camera,

premesso:

che l'articolo 165 CPMG, così come modificato dall'articolo 2, n. 1, lettera *d*), prevede che le disposizioni richiamate si applichino in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra;

che l'espressione « conflitto armato » non è idonea per la sua genericità, a definire le situazioni di intervento militare all'estero, così come disciplinate dalla normativa in esame, ed è oltretutto suscettibile di interpretazioni non prive di pericolosità e di dubbi costituzionali;

che pertanto appare urgente provvedere alla modifica di tale disposizione,

impegna il Governo

in attesa di una organica disciplina della materia a predisporre iniziative di modifica dell'articolo 165 CPMG, nel senso che le disposizione di cui al titolo IV del codice penale militare di guerra, si « applichino alle missioni militari armate, svolte all'estero dalle forze italiane, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra ».

9/2215/4. Molinari, Boccia, Fanfani.

La Camera,

preso atto della disposizione contenuta nell'articolo 185-*bis* e considerato che interessa materia di diritto umanitario,

impegna il Governo

a rivedere gli anni stabiliti in via sanzionatoria per elevarli a 10 anni e ad estendere anche alle cause estranee alla guerra le previsioni in esso stabilite.

9/2215/5. Lucidi.

**MOZIONE CIANI ED ALTRI N. 1-00027 CONCERNENTE
LA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO**

(Sezione 1 — Mozione)

La Camera,

premessi che:

la comunità di Sant'Egidio, fin dalla sua fondazione nel 1968, si è distinta per il forte ruolo di mediazione assunto a livello internazionale nella ricerca della pace nei luoghi di conflitto;

a questo impegno si aggiunge il « servizio ai poveri », concretizzato in progetti internazionali di aiuto e cooperazione in regioni di Paesi in via di sviluppo o alle prese con situazioni difficili perché colpiti da conflitti interni;

a Roma gestisce da anni la mensa dei poveri, una struttura che nel suo genere è la più grande d'Europa;

il suo intervento nella questione del Mozambico è emblematico: grazie al lavoro di mediazione della comunità di Sant'Egidio tra le parti in conflitto, il 4 ottobre del 1992, dopo due anni di trattative, sono stati firmati a Roma gli accordi di pace tra il Governo e la Renamo, dopo una guerra durata sedici anni, che ha causato un milione di morti e ha ridotto il Paese tra i più poveri al mondo;

in Algeria, fin dal 1994, la comunità coopera al tentativo di trovare una via d'uscita dalla violenza che percorre il Paese, cercando un confronto politico che metta fine allo scontro armato;

fondamentale è stato il ruolo della comunità in altre aree attraversate in

questi anni dalla guerra come il Sudan, il Burundi, il Ruanda, l'Angola, i Balcani, il Centro America e il Medio Oriente;

è significativo il servizio offerto dalle scuole della pace, per i bambini di strada in Paesi dell'Africa e dell'America latina, l'aiuto ai malati di aids, l'assistenza agli anziani, le case di pulcinella a sostegno dei portatori di *handicap*, le scuole popolari per bambini stranieri o nomadi;

rilevante è il suo ruolo nella battaglia per una moratoria di tutte le esecuzioni capitali;

tra gli obiettivi prioritari della comunità di Sant'Egidio è la realizzazione di un'amicizia tra persone di culture e nazioni differenti, per un dialogo interreligioso;

in questo momento delicato e grave che il mondo sta attraversando dopo gli attentati di New York e Washington, la comunità ha avviato una forte politica di dialogo e cooperazione tra uomini di religione, promuovendo un *summit* islamo-cristiano ad alto livello;

impegna il Governo:

a presentare ufficialmente la candidatura della comunità di Sant'Egidio per il conferimento del premio Nobel per la pace;

a sostenere questa proposta di candidatura presso tutte le istituzioni culturali universitarie del Paese.

(1-00027) « Ciani, Mosella, Boccia, Lucidi,
Monaco, Pecoraro Scanio,

Molinari, Ceremigna, Giovanni Bianchi, Giachetti, Buontempo, Gentiloni Silveri, Tocci, Rocchi, Melandri, Benvenuto, Castagnetti, Milana, Pasetto, Frigato, Fioroni, Russo Spina, Franceschini, Maccanico, Pisa, Merlo, Tidei, Realacci, Cento, Maura Cosutta, Ladu, Meduri, Carra, Michelini ».

(7 novembre 2001)

(Sezione 2 — Risoluzione)

La Camera,

premessi che:

la Comunità di S. Egidio, fin dalla sua fondazione nel 1968 si è distinta per il forte ruolo di mediazione assunto a livello internazionale nella ricerca della pace nei luoghi di conflitto;

a questo impegno si aggiunge il « servizio ai poveri », concretizzato in progetti internazionali di aiuto e cooperazione in regioni di Paesi in via di sviluppo o alle prese con situazioni difficili perché colpiti da conflitti interni;

a Roma gestisce da anni la mensa dei poveri, una struttura che nel suo genere è la più grande d'Europa;

il suo intervento nella questione del Mozambico è emblematico: grazie al lavoro di mediazione della Comunità di S. Egidio tra le parti in conflitto, il 4 ottobre del 1992, dopo due anni di trattative, sono stati firmati a Roma gli accordi di pace tra il governo e la Renamo, dopo una guerra durata sedici anni, che ha causato un milione di morti e ha ridotto il Paese tra i più poveri al mondo;

in Algeria, fin dal 1994, la Comunità coopera al tentativo di trovare una via

d'uscita dalla violenza che percorre il Paese, cercando un confronto politico che metta fine allo scontro armato;

fondamentale è stato il ruolo della Comunità in altre aree attraversate in questi anni dalla guerra come il Sudan, il Burundi, il Ruanda, l'Angola, i Balcani, il Centro America e il Medio Oriente;

è significativo il servizio offerto dalle Scuole della Pace, per i bambini di strada in paesi dell'Africa e dell'America Latina, l'aiuto ai malati di AIDS, l'assistenza agli anziani, le Case di Pulcinella a sostegno dei portatori di handicap, le scuole popolari per bambini stranieri o nomadi;

rilevante è il suo ruolo nella battaglia per una moratoria di tutte le esecuzioni capitali.

Considerato che:

tra gli obiettivi prioritari della Comunità di S. Egidio è la realizzazione di un'amicizia tra persone di culture e nazioni differenti, per un dialogo interreligioso;

in questo momento delicato e grave che il mondo sta attraversando dopo gli attentati di New York e Washington, la Comunità ha avviato una forte politica di dialogo e cooperazione tra uomini di religione, promuovendo un *summit* islamo-cristiano ad alto livello;

tutto ciò premesso impegna il Governo

a sostenere presso tutte le istituzioni culturali del Paese un'eventuale proposta di candidatura presentata da singoli parlamentari per il conferimento del Premio Nobel per la pace alla Comunità di Sant'Egidio.

(6-00013) « Ciani, Zanella, Cento, Lion, Bulgarelli, Maura Cosutta, Ruzzante, Battaglia, Biondi, Giordano, Carra, Franz, Folini, Michelini, Rodeghiero, Di Gioia, Grotto ».